

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" all'articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell'infezione Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per l'approvazione degli strumenti operativi di attivazione della misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19";

Visto che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, consente ai Comuni capoluogo di provincia e ai Comuni ad alta tensione abitativa, di destinare a tale Misura, parte delle risorse del Fondo nazionale Morosità, assegnate al Comune di Pieve Fosciana con Decreto regionale 3866 del 5 marzo 2020;

Dato atto che ai sensi dell'Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente misura straordinaria è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

RENDE NOTO

che dal 22 aprile 2020 fino alle ore 12,00 del **12/05/2020** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando a sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi e nel rispetto della delibera della Giunta regionale Toscana n.442/2020

Art. 1 – REQUISITI

A pena di esclusione, i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data del presente avviso e permanere per tutto il periodo di apertura del presente Bando.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente del Comune e comporta l'esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso:

1) Essere lavoratore dipendente / autonomo / titolare di un contratto non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia / altro che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.

2) Avere la **residenza** anagrafica nel Comune di Pieve Fosciana, nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo.

3) Essere titolari (o componenti del nucleo familiare del titolare) di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registro annuale - o nell'opzione c.d. "Cedolare Secca"- riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, con l'esclusione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

3.1 Sono esclusi dal presente bando:

- i contratti di seconda casa;
- gli atti di assegnazione in godimento di alloggio di proprietà superficiaria.

4) Non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; l'eventuale assegnazione di alloggio ERP nel corso di apertura del presente Bando è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

5) Non avere titolarità, per tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Pieve Fosciana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia).

NB Non si applicano i requisiti indicati al presente punto quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo ma si rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed il tribunale di riferimento. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo. Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a titolo esecutivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota). Se la documentazione (sia quella attestante la titolarità del diritto reale pro-quota, sia quella relativa all'indisponibilità dell'alloggio) è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme di legge;

6) Non essere destinatario del contributo per l'autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione autonomo.

7) Essere in possesso di **Attestazione ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € **28.684,36** per l'anno 2019. (qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell'anno 2019 potrà farlo nell'anno 2020, con le modalità previste dalle disposizioni governative vigenti, indicando nella domanda il numero di protocollo della pratica presentata e autocertificando che il proprio valore ISE non è superiore a Euro 28.684,36)

8) Aver avuto o presumere di avere, per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2020** una **diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%** (trenta per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019**. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (es.: riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, etc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo), sia a redditi di lavoro con contratti a tempo determinato di qualsiasi tipologia.

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 (cd "Mille proroghe") che ha prorogato ulteriormente il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2020.

2) Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- (a) copia della regolare avvenuta registrazione del contratto di locazione
- (b) documento di identità in corso di validità;
- (c) permesso di soggiorno in corso di validità (ex carta di soggiorno) o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/98 e s.m.i.;
- (d) attestazione ISE e ISEE in corso di validità;
- (e) verbale della Commissione handicap ASL per i soggetti in condizione di handicap grave (Legge n. 104/92, Legge n. 18/1980);
- (f) documentazione utile alla dimostrazione della diminuzione del reddito del nucleo familiare secondo quanto indicato al precedente punto 8);
- (g) copia IBAN del richiedente

Qualora vi sia impossibilità a reperire la documentazione di cui alle lettere a), d), f) da parte del richiedente, questi potrà avvalersi dell'istituto della autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 impegnandosi ad integrare, appena possibile, la domanda con la necessaria documentazione, anche su richiesta del Comune di Pieve Fosciana (**Modulo autocertificazione allegato**).

In ogni caso la richiesta sarà soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di autocertificazione, oltre che l'obbligo di restituzione di quanto percepito

Art. 3 NUCLEO FAMILIARE

1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non

residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale (Regolamento ISE/ISEE D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.)

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune scaricabile dal sito del Comune di Pieve Fosciana al seguente indirizzo:

www.comune.pievehosciana.lu.it

2) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 12/05/2020** nelle seguenti modalità:

a) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it. purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda;

b) a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail: a.fanani@comune.pievehosciana.lu.it; l.toni@comune.pievehosciana.lu.it

le domande inviate ad altri indirizzi mail non verranno accolte

3) Alla domanda dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni sostitutive e la documentazione di cui al precedente art. 2.

4) Le domande dovranno essere firmate in maniera leggibile dal richiedente e corredate della copia del documento di identità in corso di validità del firmatario, pena il mancato accoglimento della stessa.

5) A seguito della presentazione della domanda verrà assegnato un numero identificativo della pratica che verrà comunicato via mail ai richiedenti

NON E' CONSENTITO PRESENTARE LA DOMANDA E/O GLI ALLEGATI IN FORMATO JPEG

Art. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Il Servizio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase di istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge 241/90, così come coordinata ed aggiornata dal D.Lgs. 104/201.

2) La graduatoria sarà formulata applicando i criteri di cui alla tabella seguente:

1) PUNTEGGIO ASSEGNABILE SU "VALORE ISE DEL NUCLEO FAMILIARE":	Punteggi
---	-----------------

a) Valore ISE del nucleo familiare non superiore € 10.000,00	3
b) Valore ISE del nucleo familiare da € 10.000,01 a € 18.000,00	2
c) Valore ISE del nucleo familiare da € 18.000,01 a € 28.684,36	1
2) PUNTEGGIO ASSEGNABILE SU "PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL REDDITO":	
a) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare che va dal 30% al 60%	3
b) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare che va dal 61 % all'80%	4
c) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare che va dal 81% al 100%	5
3) PUNTEGGIO ASSEGNABILE SU "CRITERI DI PRIORITA' SOCIALE"	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalle leggi 118/71, 18/80, 104/92 e assimilati, nonché dal D. Lgs. 509/81)	3
b) Nucleo familiare monoparentale con presenza di minori conviventi o maggiorenni non economicamente autonomi a carico	2
c) Nucleo familiare con con presenza di minori conviventi a carico	1
<i>n.b. Le condizioni di cui ai punti b) e c) non sono cumulabili.</i>	

3) I concorrenti sono collocati in graduatoria secondo il punteggio complessivo conseguito e in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente di valore ISE.

4) Entro 30 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, con determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria definitiva secondo i seguente criterio indicati nella tabella di cui al presente articolo. La graduatoria sarà pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, che riporterà solo l'indicazione del numero assegnato alla pratica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il **Comune di Pieve Fosciana non invierà comunicazioni personali** ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell'elenco provvisorio e/o eventuale esclusione. **Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite il sito del Comune di Pieve Fosciana.**

Art. 7 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1) I contributi di cui al presente Bando straordinario sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e, comunque, in misura non superiore a € 250,00. Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto mensilmente, al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

2) Eventuali proroghe della misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e saranno definite dalla durata e nell'entità con successivi appositi atti

3) La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse

Art. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI

1) Il Comune di Pieve Fosciana provvede alla liquidazione del contributo mensilmente secondo l'ordine di graduatoria.

2) Il contributo sarà erogato per le mensilità spettanti sulla base delle autocertificazioni prodotte in relazione alle singole mensilità

3) Laddove l'amministrazione, a seguito dei controlli che verranno effettuati su OGNI autocertificazione presentata, dovesse riscontrare errori od omissioni rispetto a quanto dichiarato oppure false attestazioni procederà con il recupero di quanto erogato nonché all'avvio di eventuali ulteriori procedure sanzionatorie anche penali.

4) Laddove il beneficiario modificasse la situazione autocertificata avrà l'obbligo di comunicarlo immediatamente ai Servizi sociali del Comune di Pieve Fosciana pena la revoca dell'intera agevolazione concessa

Art. 9 – CASI PARTICOLARI

1) Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell'alloggio o, comunque, cointestatari del medesimo contratto di locazione.

2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio del Comune di Grosseto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda;

3) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia inserito nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è possibile presentare domanda di erogazione del contributo, ma l'eventuale assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica farà decadere il diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio;

4) *Decesso del richiedente:* in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi,

Art. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché del Regolamento per l'effettuazione

dei controlli sulle autocertificazioni approvato con deliberazione C.C. n. 104/2000, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

2) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati.

3) In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Art. 11 - PRIVACY

1) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Pieve Fosciana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività.

Art. 12 – NORME FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss. mm.ii., alla Delibera G.R.T. n. 442 del 31/03/2020, al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, al Decreto 7 Novembre 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Delibera G.M. n. 84 del 08/04/2020.

Pieve Fosciana , 21/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERAL
Dott. Andrea Fanani**